Ordinanza sui sussidi per le spese di amministrazione alle Casse cantonali di compensazione dell'AVS

del 30 novembre 1982 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 158 capoverso 2 dell'ordinanza di esecuzione del 31 ottobre 1947[1] sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (OAVS),

ordina:

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 1

Le casse cantonali ricevono dal Fondo di compensazione dell'AVS dei sussidi annuali per l'esecuzione dei compiti speciali e dei compiti ordinari loro affidati a condizione che abbiano riscosso dei contributi per le spese di amministrazione almeno dell'1 per cento in media e dello 0,8 per cento in ogni caso particolare.

Sezione 2: Sussidi per l'esecuzione di compiti speciali

Art. 2

[1] I sussidi per l'esecuzione di compiti speciali ammontano a:

a. fr. 2.50 per ogni affiliato, nel Cantone,

b. fr. 9.— per ogni libretto delle marche ricevuto,

c. fr. 50.— per ogni lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento di contributi,

d. fr. 6.— per ogni persona che non esercita un'attività lucrativa.

[2] La somma dei sussidi per ogni cassa di compensazione ammonta a 200 000 franchi al massimo.

RU **1982** 2280

1 RS **831.101**

Sezione 3: Sussidi per l'esecuzione di compiti ordinari

Art. 3[2] Sussidio per l'organizzazione di base

[1] Le casse di compensazione con meno di 7 000 affiliati hanno diritto al sussidio.[3]

[2] L'ammontare del sussidio è graduato come segue:

				franchi
a.	meno di	2999	affiliati	240 000
b.	da 3000 a	3999	affiliati	180 000
c.	da 4000 a	4999	affiliati	120 000
d.	da 5000 a	5999	affiliati	60 000
e.	da 6000 a	6999	affiliati	30 000[4]

[3] Le casse di compensazione la cui forza contributiva giusta l'articolo 6 capoverso 3 lettera b accusa uno scarto negativo superiore al 25 per cento ricevono un sussidio secondo le lettere a–c maggiorato di 100 000 franchi, e secondo le lettere d ed e maggiorato di 50 000 franchi.

Art. 4 Sussidio per il multilinguismo

Le casse di compensazione dei Cantoni che hanno più di una lingua ufficiale ricevono un sussidio di 120 000 franchi per ogni lingua ufficiale supplementare.

Art. 5 Sussidio secondo la forza contributiva degli affiliati

[1] Le casse di compensazione aventi meno di 50 000 affiliati hanno diritto a tale sussidio.

[2] Il finanziamento di questa misura è garantito da una somma di tre milioni di franchi in totale.

[3] L'ammontare per ogni cassa è calcolato secondo la forza contributiva dei suoi affiliati (art. 6).

Art. 6 Forza contributiva

[1] Per ogni cassa, si determina la forza contributiva secondo l'ammontare medio dei contributi AVS/AI/IPG delle persone affiliate.

[2] Lo scarto esistente tra l'ammontare medio dei contributi di una cassa e quello dei contributi dell'insieme delle casse che hanno diritto al sussidio è espresso in per cento.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 20 giu. 1990, in vigore dal 1° gen. 1991 (RU **1990** 1107). Applicabile, per la prima volta, al calcolo dei sussidi per l'anno contabile 1991 (n. II di detta modificazione).

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 1239). Applicabile, per la prima volta, al calcolo dei sussidi per l'esercizio 1998 (n. II di detta modificazione).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 24 mar. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1998** 1239). Applicabile, per la prima volta, al calcolo dei sussidi per l'esercizio 1998 (n. II di detta modificazione).

3 Il numero delle persone affiliate a ogni cassa è ponderato in funzione di un coefficiente corrispondente al per cento di scarto, conformemente alla tavola seguente:

a. Scarto positivo

di 60 per cento e più Coefficiente da applicare	0,1;
da 60 a 40 per cento Coefficiente da applicare	0,1 a 0,3;
da 40 a 10 per cento Coefficiente da applicare	0,3 a 0,9;
da 10 a 0 per cento Coefficiente da applicare	0,9 a 1,0;

b. Scarto negativo

da 0 a 10 per cento Coefficiente da applicare	1,0 a 1,3;
da 10 a 40 per cento Coefficiente da applicare	1,3 a 3,7;
da 40 a 60 per cento Coefficiente da applicare	3,7 a 4,5;
di 60 per cento e più Coefficiente da applicare	4,5.

4 Il sussidio è attribuito a ogni cassa in proporzione al numero ponderato dei suoi affiliati.

Sezione 4: Riduzione e restituzione

Art. 7 Riduzione

Le casse che riscuotono, nel corso di un anno di esercizio, contributi per le spese di amministrazione in media inferiori al 2 per cento ricevono, nell'anno d'esercizio seguente, sussidi ridotti. L'ammontare dei sussidi loro spettanti è ridotto secondo una scala uniformemente decrescente, così che i sussidi cessano quando il tasso medio dei contributi per le spese di amministrazione è dell'uno per cento.

Art. 8 Restituzione

Se il conto delle spese di amministrazione di una cassa di compensazione presenta una eccedenza di entrate alla fine di un anno di esercizio e se la sostanza accumulata da questa cassa dall'anno 1948, in virtù della eccedenza delle entrate, supera una volta e mezza l'importo delle spese di amministrazione per l'esecuzione dell'AVS/AI/IPG durante il corrispondente esercizio, la cassa di compensazione deve restituire, nell'anno di esercizio seguente, i sussidi ricevuti fino a concorrenza della eccedenza di entrate realizzata. Tuttavia la somma da restituire non può essere superiore alla parte della sostanza che supera una volta e mezza l'ammontare delle spese di amministrazione.

Art. 9 Eccezione

La riduzione e la restituzione si applicano alla parte dei sussidi, secondo l'articolo 2, che supera 100 000 franchi.

Sezione 5: Determinazione dei contributi per le spese di amministrazione

Art. 10

Le casse di compensazione devono fissare i contributi per le spese di amministrazione nei limiti del tasso massimo in modo che questi contributi aggiunti ai sussidi coprano le spese di amministrazione.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali è incaricato di eseguire la presente ordinanza. Esso stabilisce gli anni di riferimento, gli elementi di calcolo come pure le spese di amministrazione per l'applicazione dei regimi AVS/AI/IPG e fissa l'ammontare dei sussidi.

Art. 12 Abrogazione

L'ordinanza dell'11 ottobre 1972[5] sui sussidi per le spese di amministrazione alle casse cantonali di compensazione dell'AVS è abrogata.

Art. 13[6]

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1983 ed è applicabile, per la prima volta, al calcolo dei sussidi per l'anno di esercizio 1983.

5 [RU **1972** 2285]
6 Abrogato dal n. V 14 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).